

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3571

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(FANFANI)**

**E DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GONELLA)**

**DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(TAMBRONI)**

E

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del Senatore STURZO

TESTO UNIFICATO APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
in prima deliberazione, il 16 gennaio 1962 (Stampati n. 250 e 285)

Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione

***Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 22 gennaio 1962***

TESTO UNIFICATO

ART. 1.

Al primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è aggiunto il seguente periodo:

« Comunque il numero complessivo dei deputati eletti non può essere superiore a seicento ».

ART. 2.

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 57 della Costituzione sono sostituiti dai seguenti:

« A ciascuna Regione è attribuito un senatore per centottantamila abitanti o per frazione superiore a novantamila.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette. La Valle d'Aosta ha un solo senatore.

Comunque il numero complessivo dei senatori eletti non può essere superiore a trecento ».

ART. 3.

Il primo comma dell'articolo 60 della Costituzione è così modificato:

« La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni ».

ART. 4.

La presente legge entra in vigore con la prima convocazione dei comizi elettorali successiva alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.